

13 ottobre 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7170 del 29 Settembre 2026 (in allegato)

Contratti Pubblici. In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante deve considerare gli aumenti del costo della manodopera derivanti dal rinnovo del CCNL intervenuto dopo la presentazione dell'offerta, ma prima della conclusione della verifica. Necessaria verifica della sostenibilità dell'offerta alla luce dei costi sopravvenuti.

Il giudizio di verifica dell'anomalia è diretto ad accertare la concreta sostenibilità dell'offerta alla luce degli elementi conosciuti o conoscibili nel momento in cui l'Amministrazione è chiamata a svolgere la relativa istruttoria. Ne consegue che, pur non potendo imputarsi all'operatore economico l'omessa considerazione di un evento sopravvenuto e non esattamente prevedibile, la stazione appaltante non può ignorare tale evento quando esso si sia già verificato e abbia inciso in modo apprezzabile sulla struttura dei costi dell'appalto

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, afferente una procedura di gara per l'affidamento di un servizio, nella quale l'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria, non avrebbe adeguatamente considerato gli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL Multiservizi.

Nello specifico, per parte ricorrente, la stazione appaltante, avrebbe errato nel valutare la congruità dell'offerta considerando una **proiezione forfettaria** dell'incidenza dei futuri aumenti, senza però valorizzare adeguatamente il costo effettivo derivante dal CCNL ormai rinnovato, con la conseguenza che l'offerta non poteva più essere ritenuta affidabile.

Il **TAR** adito, con sentenza n. 1074 del 2026, ha respinto il ricorso, osservando che **il rinnovo del CCNL Multiservizi era intervenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, quindi, non poteva essere conosciuto o previsto dai concorrenti al momento della formulazione dell'offerta**. In ogni caso, durante la verifica di anomalia, la commissione aveva valutato la sostenibilità dell'offerta anche alla luce dei nuovi costi salariali, considerando l'incremento annuo dell'1,5% e l'accantonamento per eventuali costi emergenti previsto nelle spese generali indicate nell'offerta dell'aggiudicatario.

Avverso tale decisione, l'impresa aggiudicataria ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato** contestando il ragionamento del **Giudice di prime cure**, **nella parte in cui ha ritenuto che gli aumenti previsti dal rinnovato CCNL non potevano essere considerati perché successivi alla presentazione dell'offerta**, sostenendo invece che, nella fase di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare i **nuovi e già certi costi salariali** derivanti dal CCNL rinnovato.

Il **Consiglio di Stato**, esaminati gli atti di gara e distinguendo il momento della **presentazione dell'offerta** e quello della **verifica di anomalia**, ha condiviso solo in parte l'assunto del **TAR Lombardo** nella parte in

cui ha ritenuto che l'operatore economico **non fosse tenuto a prevedere**, al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto di un rinnovo del CCNL ancora non definito; **Tuttavia**, (e in questo si muove il diverso orientamento del Consiglio di Stato) **ciò non significa che tale evento possa essere ignorato nella successiva verifica di anomalia**; la verifica, infatti, deve accertare la **concreta sostenibilità dell'offerta sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui la stazione appaltante svolge l'istruttoria**.

Pertanto, l'operatore economico non può essere censurato per non aver previsto un rinnovo contrattuale futuro e imprevedibile; **la stazione appaltante, invece, deve considerare il rinnovo del CCNL quando, al momento della verifica, questo sia già intervenuto e abbia determinato costi maggiori e concretamente rilevanti**.

In conclusione, nel caso di specie, per il **Supremo Consesso** l'appellante ha dimostrato l'insufficienza del margine economico dell'offerta aggiudicataria rispetto ai costi della manodopera previsti dal CCNL applicabile; pertanto "il giudizio positivo di anomalia espresso dalla stazione appaltante risulta affetto da errore di valutazione e da difetto di istruttoria e l'offerta di -OMISSIS- deve essere considerata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023"

Il **Consiglio di Stato** ha quindi accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del **TAR**, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione impugnato in primo grado e dichiarato l'inefficacia *ex nunc* del contratto *medio tempore* stipulato.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7316 del 5 ottobre 2026

Contratti Pubblici. Il ribasso del costo della manodopera non può giustificare un inquadramento contrattuale non coerente con le professionalità richieste dalla gara. La possibilità di conseguire risparmi organizzativi deve comunque rispettare il CCNL applicabile e le prescrizioni del disciplinare.

Anche quando è astrattamente consentito all'operatore economico dimostrare che un costo della manodopera inferiore derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, tale possibilità deve rispettare le prescrizioni della *lex specialis* di gara, che vincolano anche la stazione appaltante.

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La questione trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione, afferente una procedura di gara per l'affidamento di un servizio di *contact center* per 24 mesi, ritenuto illegittimo per violazione **dell'art. 41 del Codice dei Contratti e della legge di gara**.

In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che, in violazione di quanto disposto dalle norme di legge e dalla *lex specialis*, la stazione appaltante ha valutato come congrua l'offerta dell'aggiudicataria, nonostante, nel corso della verifica di congruità, fosse emerso che l'aggiudicataria aveva palesemente sottostimato i costi della manodopera; ciò in quanto il ribasso offerto era derivato dal fatto che la stessa aveva proceduto all'erroneo inquadramento contrattuale di molte delle risorse impiegate, con conseguenziale esposizione di un costo della manodopera significativamente sottostimato.

Nello specifico il personale in possesso dei requisiti richiesti per la specifica prestazione, era stato inquadrato al livello II e non al livello III del C.C.N.L. del settore Telecomunicazioni, non in coerenza alle esperienze acquisite, così come conclamate dalla Contrattazione Collettiva di riferimento.

Il **TAR** adito **ha accolto il ricorso** ritenendo errato l'inquadramento degli operai assunti dalla ditta aggiudicataria e, che pertanto, i costi della manodopera dovevano essere determinati in coerenza con i livelli contrattuali applicabili e con i requisiti professionali espressamente richiesti dalla documentazione di gara. Da qui la non congruità dell'offerta; in conseguenza di ciò, il **Giudice di prime cure** ha annullato l'aggiudicazione, disponendo il subentro della ditta ricorrente.

Avverso tale decisione, la ditta aggiudicataria ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato** deducendo l'erroneità della sentenza del **TAR**, nella parte in cui ha ritenuto non congrua l'offerta, senza considerare che la propria organizzazione del personale rispondeva a esigenze di efficienza aziendale e di graduale inserimento del personale, nel rispetto dei minimi salariali e delle previsioni contrattuali.

Il **TAR**, quindi, secondo la prospettazione difensiva **avrebbe dovuto procedere ad una valutazione complessiva dell'offerta, verificando se l'asserito minor costo derivante dal diverso livello di inquadramento fosse idoneo a compromettere l'affidabilità globale della proposta economica, alla luce delle giustificazioni rese e del complessivo assetto organizzativo offerto.**

Il **Consiglio di Stato**, esaminati gli atti di gara, ha posto in decisione la causa, confermando la valutazione del **giudice di primo grado** in merito alla illegittima riduzione del costo della manodopera mediante l'inquadramento degli operatori a un livello inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Per il Supremo Consesso, anche quando è **astrattamente consentito all'operatore economico dimostrare che un costo della manodopera inferiore derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, tale possibilità deve rispettare le prescrizioni della *lex specialis* di gara, che vincolano anche la stazione appaltante.**

Ed invero, nel caso di specie, la legge di gara ha richiesto che l'Operatore telefonico fosse dotato di significativa esperienza maturata nell'ambito del *customer car per società utility*, e in base alla lettura del CCNL Telecomunicazioni questa figura appartiene al 3° livello, consentendo, eccezionalmente, "l'assunzione dell'addetto al call center privo di esperienza lavorativa nella mansione" con inquadramento al II° livello "per un periodo non superiore ai dodici mesi". Tale possibilità, tuttavia, come evidenziato dal primo giudice, non era percorribile nella fattispecie concreta, avendo riguardo, non solo alla significativa esperienza richiesta dal Disciplinare Tecnico, ma anche dalla richiesta capacità di risolvere i problemi in autonomia e ai compiti demandati al medesimo operatore, secondo quanto già evidenziato dal **Giudice di prime cure.**

Il **Supremo Consesso** ha, quindi, ritenuto legittima la valutazione del **Giudice di primo grado** nel ritenere che il ribasso del costo della manodopera non può giustificare un inquadramento contrattuale non coerente con le professionalità richieste dalla gara. La possibilità di conseguire risparmi organizzativi deve comunque rispettare il CCNL applicabile e le prescrizioni del disciplinare.

Il **Consiglio di Stato** ha quindi accolto il ricorso di *prime cure* limitatamente all'annullamento dell'aggiudicazione ai fini del rinnovo del giudizio di anomalia.

Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6874 del 14 settembre 2026

La verifica di equivalenza non può ridursi a un controllo formale o alla sola comparazione delle retribuzioni effettivamente promesse, ma deve riguardare le garanzie assicurate dalla contrattazione collettiva.

Con la **sentenza n. 6874**, il **Consiglio di Stato** torna a pronunciarsi sul delicato **tema dell'equivalenza delle tutele economiche tra contratti collettivi nazionali di lavoro** nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, **confermando il principio già affermato dal TAR Lazio con la sentenza n. 5361 del 23 marzo 2026** (cnf. Circolare "Appalti pubblici – applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza: Consiglio di Stato sez. V, n. 3209/2026 – Tar Lazio sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5361" del 5 maggio 2026).

La questione riguarda l'interpretazione dell'**art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023** e, in particolare, la possibilità per un operatore economico di applicare un CCNL differente da quello individuato dalla Stazione appaltante, compensando eventuali differenze retributive attraverso il riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, quali **superminimi o assegni ad personam**.

Il **Consiglio di Stato**, pronunciandosi su una controversia relativa all'applicazione del CCNL Metalmeccanici in luogo del CCNL Edilizia indicato negli atti di gara, ribadisce che **l'equivalenza deve essere valutata attraverso il confronto delle garanzie previste dai rispettivi contratti collettivi e non mediante trattamenti migliorativi unilateralmente riconosciuti dall'impresa.**

Il principio si pone in piena continuità con quanto già stabilito dal **TAR lazio n. 5361/2026**, che aveva ritenuto legittimo l'esclusione di un operatore economico per la mancata dimostrazione dell'equivalenza tra i CCNL Metalmeccanici e Edilizia.

In quella occasione, **il TAR aveva chiarito che la semplice pertinenza del contratto collettivo rispetto alle lavorazioni da eseguire non è più sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori.**

Particolarmente significativo è il passaggio relativo ai superminimi. **Il Consiglio di Stato precisa che il superminimo, anche quando non assorbibile, costituisce un trattamento retributivo aggiuntivo riconosciuto dal datore di lavoro e non una garanzia derivante dalla contrattazione collettiva.** Di conseguenza, una promessa unilaterale di integrazione retributiva non può, di per sé, colmare le differenze esistenti tra due CCNL.

Si rafforza così il principio secondo cui **l'equivalenza deve essere valutata sul piano delle tutele collettive e non attraverso soluzioni economiche individuali predisposte dall'operatore per rendere apparentemente equivalenti trattamenti contrattuali differenti.**

La pronuncia assume particolare rilevanza per **il settore delle costruzioni, nel quale il CCNL Edilizia comprende un sistema di protezione dei lavoratori che non si esaurisce nella retribuzione tabellare, ma si estende agli istituti contrattuali e al sistema della bilateralità.**

Proprio **il TAR Lazio con la sentenza n. 5361/2026** aveva valorizzato il ruolo della Cassa Edile, evidenziando come tale istituto garantisse prestazioni economiche, assistenziali e previdenziali integrative che devono essere considerate nel giudizio complessivo di equivalenza.

La sentenza in oggetto consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo cui **la libertà dell'impresa di applicare un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla Stazione appaltante incontra un limite preciso: la necessità di garantire tutele realmente equivalenti, senza ricorrere a semplici integrazioni retributive unilaterali per compensare le carenze del CCNL applicato.**

* * *

TAR Campania – Napoli, Sez. I, n. 5054 del 31 agosto 2026 (in allegato)

Contratti pubblici. Il divieto di Commistione tra Offerta Tecnica ed Economica non deve essere applicato in maniera automatica o formalistica. Esso opera solo quando gli elementi economici inseriti nell'offerta tecnica consentano di anticipare la conoscenza del prezzo o del ribasso, compromettendo l'imparzialità della valutazione tecnica.

Ai fini dell'esclusione di un'offerta non è sufficiente che i dati economici siano rinvenuti nei documenti componenti l'offerta tecnica, in assenza della dimostrazione della loro concreta attitudine ad influenzare le determinazioni (e dunque l'imparzialità) dell'Organo valutativo, giacché diversamente verrebbe introdotta una ipotesi "espulsiva" in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dal Codice dei contratti pubblici

Questo è quanto affermato dal **TAR Campania** con la sentenza in esame.

La questione trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione di un lotto, oggetto di un Accordo Quadro, per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio.

In particolare, parte ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, assumendo che, nell'offerta tecnica di quest'ultimo, fossero stati inseriti elementi suscettibili di anticipare, direttamente o indirettamente, la conoscenza del contenuto dell'offerta economica. Nello specifico l'offerta tecnica conteneva la seguente dicitura *"Per l'intera durata dell'Accordo Quadro, il concorrente mette a disposizione un plafond economico annuo di 10.000,00 euro destinato all'esecuzione di attività di verifica e certificazione di qualunque tipo di impianto, da attivare su richiesta della Stazione Appaltante"*.

Da qui l'illegittimità dell'aggiudicazione, non solo per violazione del divieto di commistione di elementi economici con elementi tecnici, ma anche per violazione della legge di gara, nella parte in cui imponeva l'osservanza del suddetto divieto, per evitare condizionamenti da parte della Commissione aggiudicatrice

Costituitesi sia l'Amministrazione che la controinteressata, queste hanno sostenuto, invece, che gli elementi contestati avessero natura essenzialmente tecnica e non consentissero di conoscere né di ricostruire il prezzo o il ribasso offerto.

Istruita la causa, questa è stata posta in decisione.

Il **TAR** ha ritenuto infondato il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni di diritto.

Il Collegio, nel richiamare il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, diretto a impedire che la commissione possa conoscere anticipatamente gli elementi economici dell'offerta nella

fase di valutazione degli aspetti qualitativi, **ha affermato** che il suddetto principio “...va apprezzato in concreto; esso non opera in senso meramente meccanico e formalistico, e non può essere interpretato, come invece sembra ritenere parte ricorrente, in maniera indiscriminata e assoluta, sì da sanzionare con l'esclusione qualsivoglia minimale interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara”.

Il **TAR**, dunque, si muove intorno al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il **divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici non ha carattere assoluto, ma relativo**, dovendo essere verificato con riferimento alle concrete caratteristiche della fattispecie. Pertanto, non è sufficiente la mera presenza nell'offerta tecnica di un elemento economicamente rilevante. È necessario accertare se tale elemento sia concretamente idoneo, anche solo potenzialmente, a consentire alla Commissione di intuire il contenuto dell'offerta economica, nella sua interezza o quantomeno negli aspetti economicamente significativi, così da poter anticipatamente apprezzare la convenienza economica dell'offerta. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, V, 6 marzo 2026, n. 1834)

Orbene, ritornando al caso in esame, per il **Collegio**, l'indicazione del **plafond annuo di euro 10.000,00** non avrebbe consentito alla Commissione di ricostruire il ribasso del **22,05%**, offerto dall'aggiudicataria, né di determinare il prezzo complessivo dell'appalto.

Donde alcuna indebita anticipazione dell'offerta economica è individuabile nel caso de quo.

In conclusione, il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica deve essere applicato secondo un criterio sostanziale e caso per caso: **è illegittima l'anticipata indicazione di elementi economici quando essa consenta alla Commissione di conoscere o desumere il contenuto dell'offerta economica in misura tale da poter influenzare la valutazione tecnica; è invece ammissibile l'indicazione di dati economici strettamente funzionali alla descrizione della soluzione tecnica, quando non siano riconducibili all'offerta economica vera e propria.**

Il **TAR**, ha quindi, confermato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, oggetto di impugnazione.

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ANAC – Parere di precontenzioso n. 369 del 23 Settembre 2026

Lavori Pubblici. La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta non comporta l'esclusione dell'operatore economico quando la piattaforma telematica garantisce la certezza della provenienza, l'identificazione dell'offerente e l'integrità dell'offerta.

Con **Delibera n.369 settembre 2026**, l'**ANAC**, in sede di precontenzioso, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli elementi richiesti ai fini della certezza dell'imputabilità dell'offerta al concorrente, soffermandosi sull'importanza della firma digitale dell'offerta.

Il caso in esame scaturisce da una richiesta di parere da parte di una S.A., in cui è stato chiesto all'**ANAC** di chiarire **se la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica dovesse necessariamente comportare l'esclusione dalla gara**, oppure se la carenza potesse essere **regolarizzata mediante soccorso istruttorio**, considerato che l'offerta era stata presentata attraverso la piattaforma telematica.

L'**ANAC**, istruiti gli atti, ha richiamato, ai fini della decisione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui **i vizi relativi alla sottoscrizione dell'offerta non comportano automaticamente**

l'esclusione del concorrente. La mancanza o l'irregolarità della firma assume rilevanza solo quando determina una **incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta**. Pertanto, se dalle concrete circostanze della procedura è comunque possibile stabilire **con certezza a quale operatore economico l'offerta sia riconducibile e imputabile**, l'esclusione risulterebbe illegittima. (cfr. Consiglio di Stato, n. 9812/2023)

Nel caso specifico l'Autorità ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle gare gestite tramite piattaforme telematiche, la provenienza dell'offerta può essere legittimamente accertata anche attraverso le modalità di accesso e di operatività dell'operatore economico sul portale (TAR Campania, Napoli, 18 luglio 2023, n. 4363, in conformità a TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 luglio 2022, n. 1911 e Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2023, n. 1492).

In particolare, sono elementi che possono consentire di **ricondurre con certezza la documentazione al concorrente**, anche in assenza della firma digitale sul singolo documento come: la **registrazione dell'operatore economico alla piattaforma**; **l'accesso mediante credenziali personali**; **il caricamento della documentazione attraverso l'account del concorrente**; **la tracciabilità delle operazioni effettuate**.

Per l'**ANAC**, quindi, *“le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte”*

In sintesi la piattaforma telematica può garantire, attraverso l'identificazione e la tracciabilità dell'operatore economico, la certezza della provenienza dell'offerta anche quando il singolo documento non è firmato digitalmente.

Questo principio rafforza la conclusione secondo cui, se l'offerta è inequivocabilmente riconducibile al concorrente, **la mancata firma non giustifica automaticamente l'esclusione**, soprattutto quando il disciplinare consente il ricorso al soccorso istruttorio.

* * *

ANAC – Parere di precontenzioso n. n. 336 del 9 Settembre 2026

Contratti Pubblici. Il principio di invarianza, con conseguente mantenimento della graduatoria originaria, opera solo dopo l'aggiudicazione mentre prima dell'aggiudicazione è preferibile utilizzare l'istituto opposto della regressione procedimentale che comporta, al contrario, di risalire a ritroso nella procedura fino all'evento che ne ha determinato la “variazione”.

Con **parere n.336 del 9 settembre 2026**, adottato in sede di precontenzioso, **l'Autorità Nazionale Anticorruzione** ha colto l'occasione per chiarire la corretta applicazione del principio di invarianza previsto **dall'art. 108, comma 12, del Codice dei contratti pubblici**; in particolare **l'ANAC** ha ricordato che l'esclusione del primo classificato prima dell'aggiudicazione non comporta sempre e automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia: occorre verificare la causa dell'esclusione.

La vicenda ha riguardato una procedura di gara nella quale il concorrente inizialmente primo classificato è stato escluso prima dell'aggiudicazione per non aver assunto l'impegno richiesto in materia di occupazione giovanile e femminile.

A seguito dell'esclusione, la stazione appaltante ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia e alla conseguente rideterminazione della graduatoria.

Tale decisione è stata contestata dal concorrente secondo classificato, il quale sosteneva che doveva trovare applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia, con conseguente mantenimento della soglia originaria e semplice scorrimento della graduatoria.

L'Autorità, esaminati gli atti istruttori, ha ricordato che, ai sensi **dell'art. 108, comma 12, del Codice dei contratti**, le variazioni intervenute successivamente all'aggiudicazione, anche per effetto di pronunce giurisdizionali, non rilevano ai fini del calcolo delle medie e dell'individuazione della soglia di anomalia. **Il principio di invarianza, per consolidato orientamento giurisprudenziale, opera, quindi, dopo l'aggiudicazione, mentre prima dell'aggiudicazione è preferibile utilizzare l'istituto opposto della regressione procedimentale che comporta, al contrario, di risalire a ritroso nella procedura fino all'evento che ne ha determinato la "variazione".**

L'esclusione del primo classificato prima dell'aggiudicazione non comporta sempre e automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia: occorre verificare la causa dell'esclusione. Se l'offerta è invalida o priva di un requisito essenziale, la regressione procedimentale costituisce la regola; se, invece, l'esclusione dipende dall'anomalia di un'offerta validamente presentata, ma non suscettibile di aggiudicazione, opererebbe il principio di invarianza di cui all'art. 108, comma 12 del Codice dei Contratti.

Orbene, nel caso di specie, ha rilevato l'**ANAC**, la situazione fissata dal provvedimento di esclusione del primo classificato è risalita al momento in cui in capo all'o.e. primo classificato veniva riscontrata la mancata sottoscrizione della clausola sociale e quindi, la mancanza di un requisito necessario dell'offerta, come previsto dall'art. 57 del D.lgs 36/2023; pertanto, essendo l'esclusione collegata alla presentazione di un'offerta invalida e non da una valutazione discrezionale da parte della S.A. (come nel caso di un'offerta anomala non suscettibile di aggiudicazione) "...la regressione procedimentale all'evento espulsivo costituisce la regola, non potendosi ammettersi la deroga costituita dal principio di invarianza".

Alla luce di tali considerazioni, l'ANAC ha ritenuto legittimo il ricalcolo della soglia di anomalia effettuato a seguito dell'esclusione del primo classificato, non ancora aggiudicatario, per carenza di un requisito essenziale dell'offerta. In questa ipotesi trova applicazione la regressione procedimentale e non il principio di invarianza previsto dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, con conseguente esclusione del mero scorrimento della graduatoria.